



COMUNE DI EMPOLI

UFFICIO DEL SINDACO

IL SINDACO

ORDINANZA N. 73 DEL 06/06/2019

OGGETTO: ARCOBALENO D'ESTATE - FESTA STUDENTESCA 2019 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE DALLE ORE 21:00 DELL' 08/06/2019 ALLE ORE 02:00 DEL 09/06/2019, ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative organizzate, durante il periodo estivo dall'Associazione per il Centro Storico di Empoli, sabato 8 giugno 2019 si svolgerà, nelle piazze e strade del centro, la manifestazione denominata "Festa Studentesca 2019 – Arcobaleno d'Estate";

- il programma di tale manifestazione prevede l'esibizione di gruppi studenteschi e di Band di giovani emergenti e l'esibizione di DJ, richiamando pertanto una notevole affluenza di persone perlopiù di giovane età provenienti anche dai Comuni limitrofi dell'Empolese Valdelsa;

Preso atto, che la manifestazione prevede lo svolgimento di eventi musicali in Piazza Della Vittoria e avrà inizio alle ore 21:00 dell'08/06/2019 con proseguimento fino alle ore 02:00 del 09/06/2019;

Considerato che la manifestazione potrà comportare uso di bevande da parte del pubblico presente;

Considerato che l'uso di contenitori in vetro per il consumo di bevande possa costituire pericolo in ragione dei possibili abbandoni nelle aree pubbliche o di uso pubblico e per la possibilità che tali contenitori o frammenti di vetro possano arrecare danno alle persone;

Visto che nell'area interessata dall'iniziativa operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa, di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuta la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse che motivano l'adozione di un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;

- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva”;

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;

- l’art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;

la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

- per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, il DIVIETO ASSOLUTO, dalle ore 21.00 dell'08/06/2019 alle ore 2,00 del 09/06/2019 nell'area interessata dalla manifestazione:

a) per i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti - bar ecc..), attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, compresi nel perimetro dell'area interessata dalla manifestazione di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine;

- è possibile, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, di somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali;

- è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

b) per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

D I S P O N E

1. **la notifica** della presente ordinanza all'Associazione per il Centro Storico di Empoli, in qualità di soggetto organizzatore, che avrà cura di darne compiuta conoscenza, ai fini della puntuale osservanza, ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e di bevande presenti all'interno dell'area di svolgimento dell'iniziativa e nelle strade limitrofe;

2. **la comunicazione** della presente ordinanza, a tutti gli operatori ed esercenti, autorizzati alla somministrazione di alimenti, titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali con vendita di beni alimentari, compresi nel perimetro di Piazza della Vittoria, per il tramite delle associazioni di categoria;

3. **l'esposizione** della presente ordinanza presso qualunque attività o esercizio autorizzato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e/o bevande, in modo ben visibile, al fine di integrare la conoscibilità dei cittadini,

4. **la trasmissione** della presente ordinanza, esecutiva dalle dalle ore 21.00 dell'08/06/2019 alle ore 2.00 del 09/06/2019, per quanto di rispettiva competenza:

- al Prefetto di Firenze;
- al Questore di Firenze;
- al Commissariato di P.S. di Empoli;
- alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
- alla Guardia di Finanza di Empoli;
- alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
- alla Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni;

5. **la pubblicazione** sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV sono tenute a far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche", con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.